

PROT. N. 710/2021

SCRITTURA PRIVATA

APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E PRONTO

INTERVENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54

DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. – CODICI: CUP D27H20002540004 - CIG

856729537D.

FRA

ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO

S.R.L. (ADOPERA S.R.L.) con sede legale in Via dei Mille n. 9 – 40033, Casalec-

chio di Reno (Bo) - C.F. e P. I.V.A. 02780831208 - PEC: adoperasrl@legalmail.it,

rappresentato dal Dott. **MARCO CASTELLANI**, nato a

, nella qualità di Amministratore Unico (Provvedimen-

to sindacale di nomina di cui al P.G. n. 13588 del 24/04/2019), domiciliato per la ca-

rica presso la sede societaria di seguito nel presente atto denominata “Stazione Ap-

paltante”;

E

- Impresa **RETE COSTRUTTORI BOLOGNA** con sede legale in Calderara di Reno

(Bo) Via Serra, 12/d - C.A.P. 40012 – C.F. e Partita I.V.A. 03624881201 – PEC: re-

tecostruttoribologna@pec.it - rappresentata dalla Sig.ra **MILENA PAVONI** nata a

, quale procuratore speciale,

giusto atto Notaio Claudio Babbini, Rep. 35358/13519 del 09/07/2018, domiciliato

per la carica presso la sede della società, di seguito nel presente atto denominata

“Appaltatore”, per sé e per conto delle Imprese Retiste:

- Impresa **ZINI ELIO S.r.l.** con sede legale in Via Guido Reni n. 2/2 - 40125 Bolo-

gna – C.F. e P. IVA n. 01543211203 - PEC: zinieliosrl@legalmail.it;

	- Impresa TOVOLI PRIMO S.r.l. con sede legale in Via Suviana Tramonti n. 43 -	
	40030 Castel di Casio (Bo) - P.IVA n. 00682911201 - C.F. n. 03966510376 – PEC:	
	impresa_tovoliprimosrl@arubapec.it;	
	PREMESSO:	
	- che con determinazione a firma del Direttore Tecnico Infrastrutture di Adopera	
	S.r.l. del 18/12/2020 sono stati approvati gli elaborati propedeutici alla stipulazione	
	di un “Accordo Quadro, ai sensi dell’art 54 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., per	
	l’esecuzione di lavori di manutenzione delle strade ed il pronto intervento” della du-	
	rata di 4 (quattro) anni;	
	- che con determinazione dirigenziale n. 532 del 21/12/2020 a firma della Responsa-	
	bile del Servizio Associato Gare S.A.G. veniva indetta la procedura aperta, ai sensi	
	dell’art 54 del D.Lgs 50/2016, per l’individuazione, tramite il criterio dell’offerta e-	
	conomicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs n. 50/2016 e	
	s.m.i., del soggetto con cui sottoscrivere l’Accordo Quadro in questione;	
	- che, a seguito di detta procedura, effettuata ai sensi del d.lgs n. 50/2016 tramite la	
	piattaforma telematica della Regione Emilia Romagna “SATER”, è stato aggiudicato	
	l’Accordo Quadro all’operatore economico RETE COSTRUTTORI BOLOGNA con	
	sede legale a Calderara di Reno (Bo) in Via Serra, 12/d - C.A.P. 40012 – C.F. e Par-	
	tita I.V.A. 03624881201;	
	- che con determina n. 180 del 14/04/2021, al termine della verifica positiva dei re-	
	quisiti, a firma della Responsabile del Servizio Associato Gare S.A.G., è stata forma-	
	lizzata l’aggiudicazione e quindi si può dare esecuzione all’Accordo Quadro;	
	- che con determinazione a firma del Direttore Tecnico Infrastrutture di Adopera	
	S.r.l. del 15/04/2021 è stata effettuata la presa d’atto dell’aggiudicazione efficace.	
	TUTTO CIÒ PREMESSO le parti convengono e stipulano quanto segue:	

	- che non risultano altre situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche	
	amministrazioni/società pubbliche, come risulta dalle visure presso il casellario in-	
	formatico di cui all'art. 213 c. 10 D.Lgs. n. 59/2016, acquisite agli atti;	
	- che le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 50/16 e	
	s.m.i. sono state effettuate in data 14/04/2021;	
	- che la/le comunicazione/i di cui all'art. 29, comma 2 / 76, comma 5, lettera b) del	
	D.Lgs. 50/16 e s.m.i. agli operatori esclusi è sono stata/e effettuata/e in data	
	14/04/2021;	
	- che i DURC delle Imprese retiste Zini Elio S.r.l. e Tovoli Primo S.r.l. sono regolari	
	e sono stati acquisiti tramite il sistema Durc On Line con scadenza rispettivamente il	
	11/06/2021 e 03/07/2021;	
	- che a seguito della richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del	
	D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica,	
	sono pervenuti i Nulla-Osta di Rete Costruttori Bologna in data 30/03/2021, di Im-	
	presa Zini Elio S.r.l. in data 26/03/2021 e Tovoli Primo S.r.l. in data 23/03/2021	
	(consultazione della WhiteList);	
	- che le restanti certificazioni per la verifica dei requisiti di ordine generale ex art. 80	
	del d.lgs. 50/2016, sono state acquisite tramite sistema AVCPass e depositate agli at-	
	ti per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, sono ancora in corso di validità;	
	- che l'Appaltatore e l'Amministratore firmatari del presente contratto dichiarano	
	che alla data di stipula del presente contratto, non hanno ricevuto notizia e/o notifi-	
	cazione di ricorsi avverso l'aggiudicazione e/o altri atti relativi alla procedura di af-	
	fidamento in oggetto;	
	- che a carico dell'Appaltatore non risultano situazioni ostative alla stipula di con-	
	tratti con pubbliche amministrazioni/società pubbliche, come risulta dalla visura	

	presso il casellario informatico dell'ANAC, acquisita agli atti;	
	- che l'avviso sul risultato della procedura di affidamento del presente Accordo Qua-	
	dro è stato pubblicato sul sito dell'Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e	
	Samoggia, nella Sezione Trasparenza "Bandi di gare e contratti" cui fanno capo le	
	comunicazioni di tutte le procedure dei Comuni Soci e di Adopera S.r.l. in data	
	14/04/2021;	
	- che ai fini dell'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro vengo-	
	no stabilite e condivise le seguenti definizioni:	
	Codice: il Codice dei contratti pubblici d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;	
	Regolamento: il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione emanato con il	
	D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per quanto ancora in vigore;	
	Capitolato generale d'appalto: DM 145/2000 per quanto ancora in vigore;	
	Contratti applicativi: successivi contratti affidati all'interno del presente Accordo	
	Quadro;	
	Capitolato d'Oneri: capitolato posto a base di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo	
	Quadro;	
	Capitolato Speciale d'Appalto: capitolato speciale specifico e/o clausole contrattuali	
	relativi ai successivi contratti applicativi;	
	Aggiudicatario: aggiudicatario della procedura di Accordo Quadro con cui si sotto-	
	scrive il presente accordo:	
	Appaltatore: aggiudicatario dell'Accordo Quadro dal momento in cui gli viene asse-	
	gnato un contratto applicativo con riferimento a ciascun contratto applicativo.	
	TUTTO CIO' PREMESSO le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO	

	Adopera S.r.l. a mezzo come sopra, aggiudica all'Impresa RETE COSTRUTTORI	
	BOLOGNA con sede legale a Calderara di Reno (Bo) in Via Serra, 12/d – P. I.V.A.	
	03624881201, che accetta, l'Accordo Quadro per l'esecuzione di “lavori di manu-	
	tenzione delle strade ed il pronto intervento” della durata di anni 4 (quattro).	
	L'Accordo Quadro viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,	
	inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità	
	dedotti e risultanti dal Capitolato d'Oneri e dagli altri elaborati del progetto, allegati	
	al presente atto che l'aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare.	
	Rete Costruttori Bologna Impresa aggiudicataria è costituito, come richiesto dal di-	
	sciplinare di gara, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f) del d.lgs n. 50/2016, e le Im-	
	prese retiste indicate in sede di gara sono: Impresa Zini Elio S.r.l. e Impresa Tovoli	
	Primo S.r.l.	
	Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:	
	a) il Codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall'ANAC al presente Accordo	
	Quadro è il seguente: 856729537D;	
	b) ciascun contratto applicativo avrà un suo codice unico di progetto (CUP) ed un	
	suo CIG comunicati all'appaltatore al momento dell'affidamento del contratto appli-	
	cativo stesso, fatta eccezione per i contratti applicativi sottoscritti per dare attuazione	
	ai servizi di pronto intervento che faranno riferimento ai codici del presente	
	dell'Accordo Quadro.	
	L'oggetto del presente contratto è integrato dai contenuti dell'offerta tecnica, presen-	
	tata in sede di gara dall'aggiudicatario, depositata agli atti d'ufficio. L'appaltatore	
	sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto dei vari contratti	
	applicativi a quanto offerto, dichiarato e proposto ed assunto a base per le valutazio-	
	ni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi da parte della	

	preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.	
	ART. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO	
	L'ammontare massimo delle prestazioni richiedibili con successivi contratti applica-	
	tivi durante la vigenza del presente accordo (inteso come sommatoria degli importi	
	contrattuali dei contratti applicativi stessi) è pari all'importo di aggiudicazione e	
	quindi € 3.836.927,20 di cui € 3.546.927,20 per lavori ed € 290.000,00 per oneri per	
	la sicurezza, oltre ad € 63.000,00 per servizi tecnici e pronto intervento (artt. 78 e 79	
	del Capitolato d'Oneri) in misura fissa, oltre IVA di legge.	
	Con la sottoscrizione del presente accordo l'Aggiudicatario si impegna ad assumere i	
	lavori che successivamente e progressivamente saranno richiesti da Adopera S.r.l. ai	
	sensi dell'accordo stesso entro quattro anni dalla sottoscrizione ed entro il tetto di	
	spesa sopra indicato.	
	L'Aggiudicatario non avrà nulla da pretendere in relazione al presente Accordo	
	Quadro fino a ch� Adopera S.r.l. non dar� luogo ai contratti applicativi.	
	Il presente Accordo Quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo ad Adope-	
	ra S.r.l. ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui la Societ� si determini a contrarre,	
	di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite	
	nell'Accordo Quadro stesso.	
	Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono pertanto predetermi-	
	nate nel numero ma saranno individuate da Adopera S.r.l. nel corso dell'Accordo	
	Quadro.	
	ART. 3 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIRE-	
	ZIONE DEL CANTIERE	
	Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del capitolato generale d'appalto DM n.	
	145/2000, l'Aggiudicatario elegge il proprio domicilio legale per ciascuno dei con-	

	trattai applicativi in Calderara di Reno (Bo) in Via Serra, 12/d (luogo nel quale ha	
	sede l'ufficio di Direzione Lavori di ciascun contratto applicativo).	
	I pagamenti a favore dell'Appaltatore, relativi ai singoli contratti applicativi, saranno	
	effettuati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato indicato al	
	successivo comma.	
	I pagamenti ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge 136/2010, saranno effettuati	
	mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN	
	IT3400306936658100000005458, ovvero su altro conto bancario o postale comuni-	
	cato alla Stazione Appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad	
	operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.	
	Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, se l'aggiudicatario non	
	conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto	
	pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'i-	
	doneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei	
	lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo	
	rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata di cia-	
	scun contratto applicativo, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione	
	Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante	
	dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.	
	Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di	
	cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla	
	Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.	
	TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI	
	ART. 4 - DURATA DELL'ACCORDO	
	Il presente accordo ha durata di anni quattro dalla sottoscrizione del medesimo, sca-	

	drà pertanto il 06/05/2025 con facoltà della Stazione Appaltante, come previsto	
	all'art. 4 del Capitolato d'Oneri, di prorogare l'Accordo quadro per un massimo di	
	12 (dodici) mesi dopo la scadenza finale, alla luce della natura delle prestazioni e	
	delle attività oggetto del presente Accordo quadro, al fine della conclusione delle	
	procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106,	
	comma 11 del D.Lgs 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle	
	prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condi-	
	zioni.	
	L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richiestegli con affidamento di	
	singolo contratto applicativo entro i termini che verranno specificati nel contratto	
	stesso. I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino alla	
	data di completamento dei lavori oggetto degli stessi anche se la loro durata dovesse	
	superare il termine di validità sopra indicato riferito all'Accordo Quadro. Qualora un	
	contratto applicativo prevedesse un termine eccedente la scadenza dell'Accordo	
	Quadro, quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario	
	all'esecuzione delle prestazioni richieste, senza che l'Aggiudicatario/appaltatore	
	possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.	
	ART. 5 – CAUZIONI	
	L'Aggiudicatario ha costituito cauzione provvisoria che, ai sensi dell'art. 19 del Ca-	
	pitolato d'Oneri, è mantenuta in essere per tutta la durata dell'accordo a garanzia del	
	rispetto degli obblighi assunti dall'impresa RETE COSTRUTTORI BOLOGNA così	
	come meglio descritti nel Capitolato d'Oneri. Detta cauzione pari ad € 48.000,00	
	mediante fidejussione assicurativa rilasciata in data 2 febbraio 2021 dalla Compa-	
	gnia CITY INSURANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURA-	
	ZIONI tramite Broker SAFEWAYS INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURA-	

	RE S.r.l. con polizza n. IM 000038449, con apposita appendice sottoscritta il	
	19/04/2021. La stessa potrà essere parzialmente svincolata al termine di ogni anno di	
	vigenza dell’Accordo Quadro così come previsto dal citato art. 19, comma 2 del Ca-	
	pitolato d’Oneri.	
	Per ciascuno contratto applicativo affidato all’interno del presente Accordo Quadro	
	l’appaltatore dovrà presentare specifica cauzione definitiva nel rispetto di quanto	
	previsto dall’art. 103 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.	
	La cauzione definitiva garantisce tutte le obbligazioni derivanti dal singolo contratto	
	applicativo, il risarcimento dei danni conseguenti e il rimborso delle somme pagate	
	in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comun-	
	que il diritto ad un’azione di risarcimento per il maggior danno.	
	La Stazione Appaltante può valersi delle cauzioni per provvedere al pagamento di	
	quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di	
	norme e/o contratti collettivi che prevedono forme di tutela, protezione, assicurazio-	
	ne, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti nei cantieri connessi al presen-	
	te Accordo Quadro.	
	In caso di parziale utilizzo delle cauzioni per le finalità a cui sono preposte, la Sta-	
	zione Appaltante si riserva il diritto di richiedere all’aggiudicatario/appaltatore la re-	
	integrazione della cauzione.	
	Sarà inoltre a carico dell’appaltatore la presentazione delle fideiussioni da prestare a	
	garanzia dei pagamenti delle rate di saldo per ciascun contratto applicativo, così co-	
	me previsto dall’art. 19 del Capitolato d’Oneri.	
	ART. 6 - ASSICURAZIONI	
	Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l’appaltatore relativa-	
	mente a ciascun contratto applicativo, assume la responsabilità di danni a persone e	

	cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che	
	essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività	
	connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.	
	Le polizze assicurative relativamente a ciascun contratto applicativo devono preve-	
	dere le seguenti ipotesi di rischio con le correlate coperture assicurative:	
	a) Partita 1 – Opere (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004,	
	n.123) Rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati: la somma assicurata deve	
	essere non inferiore all'importo del contratto applicativo al lordo dell'IVA;	
	b) Partita 2 – Opere preesistenti (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12	
	marzo 2004, n.123): la somma assicurata sarà quantificata in ciascun capitolato spe-	
	ciale relativamente ai singoli contratti applicativi tra i 50.000,00 ed i 150.000,00 eu-	
	ro;	
	c) Partita 3 – Demolizione e sgombero (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del	
	DM 12 marzo 2004, n.123): la somma assicurata sarà quantificata in ciascun capito-	
	lato speciale relativamente ai singoli contratti applicativi tra i 10.000,00 ed i	
	50.000,00 euro;	
	d) RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI (Sezione B, del-	
	lo Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n.123): la somma assicurata deve essere	
	non inferiore a Euro 500.000,00, con un limite previsto per ogni sinistro pari a Euro	
	500.000,00.	
	Le polizze assicurative relativamente a ciascun contratto applicativo prestate	
	dall'appaltatore coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese	
	subappaltatrici e subfornitrici comunque presenti in cantiere.	
	La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data	
	di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi	

	dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.	
	ART. 7 – AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI ED ESECUZIONE	
	DEI LAVORI	
	Durante la vigenza del presente Accordo Quadro sarà facoltà di Adopera S.r.l., senza	
	che l’Aggiudicatario possa vantare diritti alcuno, affidare l’esecuzione di opere, dalla	
	stessa progettate nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato d’Oneri,	
	all’Aggiudicatario stesso con la modalità del contratto applicativo del presente Ac-	
	cordo Quadro.	
	E’ facoltà di Adopera S.r.l. procedere ad affidamenti contemporanei in favore	
	dell’Aggiudicatario di una pluralità di contratti applicativi, resta in capo	
	all’Aggiudicatario l’onere della gestione contemporanea di più cantieri garantendo	
	per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al Capitolato d’Oneri e di quan-	
	to offerto per l’aggiudicazione del presente accordo. Nessuna eccezione o richiesta	
	di indennizzo potrà essere avanzata dall’Aggiudicatario/appaltatore per la contempo-	
	raneità di più cantieri.	
	Le parti si danno reciprocamente atto che l’affidamento dei singoli contratti applica-	
	tivi avverrà secondo le modalità e tempistiche di cui all’art. 10 del Capitolato	
	d’Oneri.	
	L’impresa appaltatrice dovrà presentare per ciascun contratto applicativo il Piano	
	Operativo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e si impegna, inoltre, ad	
	eseguire i lavori con l’osservanza piena e incondizionata di tutte le norme, condizio-	
	ni e modalità contenute nei documenti di progetto e contrattuali ed a rispettare le	
	prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.	
	Salvo quanto previsto dal presente accordo e dai documenti contrattuali dei singoli	
	contratti applicativi, l’esecuzione dei lavori è disciplinata dal d.lgs n. 50/2016, dal	

	DPR. n. 207/2010, dal capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato	
	con DM n. 145/2000 per quanto applicabile al quale è conferito valore contrattuale,	
	ed in subordine dalle disposizioni del codice civile. Per tutta la durata dell'Accordo	
	Quadro, i progetti ed i contratti applicativi, saranno regolati dalle norme e disposi-	
	zioni vigenti al momento dell'affidamento.	
	ART. 8 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CORRELATE	
	PENALI	
	Richiamato e confermato quanto previsto dall'art. 31 del Capitolato d'Oneri,	
	l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto applicativo, in seguito a	
	consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla pre-	
	detta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore.	
	E' facoltà di Adopera S.r.l. procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, an-	
	che nelle more della stipula del contratto applicativo, ai sensi dell'art. 32, comma 8,	
	del Codice dei contratti; se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno	
	all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita	
	di finanziamenti comunitari o di altri Enti; la DL provvede in via d'urgenza su auto-	
	rizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustifica-	
	no l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.	
	Il termine per l'ultimazione dei lavori sarà stabilito per ciascun affidamento in giorni	
	naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.	
	Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere relati-	
	ve a ciascun contratto applicativo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo	
	nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei la-	
	vori è applicata una penale pari all'1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille)	
	dell'importo contrattuale.	

	La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le moda-	
	lità previste dal Capitolato d'Oneri, trova applicazione anche in caso di ritardo	
	nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel	
	rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori,	
	in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non	
	può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Ap-	
	paltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore e conseguentemente risol-	
	vere anche il presente Accordo Quadro in danno dell'aggiudicatario.	
	ART. 9 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI.	
	Durante l'esecuzione dei lavori oggetto di successivi contratti applicativi, è ammessa	
	la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condi-	
	zioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impedi-	
	scono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessi-	
	tà di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti	
	dall'articolo 106 del Codice dei contratti.	
	La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che	
	ne hanno comportato la interruzione.	
	Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che	
	la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsa-	
	bile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché	
	provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per	
	poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far va-	
	lere l'illegittima maggiore durata della sospensione.	
	Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per	
	l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo	

	scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo	
	scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal	
	prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la	
	sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun com-	
	penso e indennizzo.	
	Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato d'Oneri (art. 33) come funzionali	
	all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si appli-	
	cano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del prece-	
	dente periodo.	
	ART. 10 - PENALITA' LEGATE ALL' INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI	
	CONTRATTUALI ASSUNTI	
	L'aggiudicatario del presente Accordo Quadro si obbliga a dare piena attuazione a	
	quanto desunto dai documenti contrattuali di cui all'art. 7 e a quanto sarà previsto	
	negli specifici progetti relativi a contratti applicativi del presente accordo. Richiama-	
	to quanto previsto dall'art. 35 del Capitolato d'Oneri vengono individuate le seguenti	
	penali:	
	1. Penali relative alla esecuzione di ciascun contratto applicativo:	
	a) penali per mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori (pari	
	all'uno per mille dell'importo del contratto per ogni giorno naturale consecutivo di	
	ritardo). La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa dei lavori	
	seguito un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL e nel rispetto	
	dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;	
	b) mancata osservanza di ciascuno degli impegni assunti con l'offerta tecnica (pari	
	all'1 x mille dell'importo del contratto applicativo per ciascuna carenza contestata);	
	c) mancato rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza (d.lgs n.81/2008) (€.	

	100 per ogni giorno di ritardo per ciascuna non conformità non regolarizzata nei	
	termini indicati dal Coordinatore della sicurezza o dal Responsabile dei lavori);	
	2. Penali relative alla corretta applicazione dell'Accordo Quadro ed in specifico €	
	200,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'attività di cui ai precedenti artt. 7 e 8	
	che l'Aggiudicatario deve porre in essere per l'assunzione e l'avvio dei lavori di cui	
	ai contratti applicativi affidatigli.	
	ART. 11 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	
	L'Aggiudicatario per ciascun contratto applicativo affidato all'interno del presente	
	Accordo Quadro si impegna rispettare quanto previsto dai capitolati speciali specifici	
	ed in particolare quanto previsto al Titolo II CAPO XII – Oneri e obblighi a carico	
	dell'Appaltatore del Capitolato d'Oneri allegato materialmente al presente atto, oltre	
	a quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.	
	Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per	
	la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del	
	collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.	
	Inoltre l'Aggiudicatario è vincolato ad eseguire le prestazioni oggetto di ciascun con-	
	tratto applicativo coerentemente a quanto offerto ed indicato nell'offerta tecnica pre-	
	sentata in sede di gara per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro.	
	Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto e di cia-	
	scun successivo contratto applicativo, si impegna ai sensi dell'art. 2, all'osservanza	
	delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di	
	cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e:	
	- dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Casalecchio di Reno,	
	approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10/2020, pubblicato sul sito isti-	
	tuzionale: www.comune.casalecchio.bo.it sezione “Amministrazione trasparente”;	

	- dal Codice di Comportamento del Comune di Monte San Pietro approvato con de-	
	liberazione di Giunta Comunale n. 3/2014, pubblicato sul sito istituzionale:	
	www.comune.montsanpietro.bo.it - sezione “Amministrazione trasparente”;	
	- dal “MOG” Modello di Organizzazione e Gestione di Adopera S.r.l. approvato con	
	determina dell’Amministratore Unico n. 2/2020, pubblicato sul sito della società:	
	www.adoperasrl.it - sezione “Società trasparente”;	
	- il patto di integrità di Adopera S.r.l. approvato con determina dell’Amministratore	
	Unico n. 12/2020, pubblicato sul sito della società: www.adoperasrl.it - sezione “So-	
	cietà trasparente”;	
	La grave violazione degli obblighi di cui ai Codici di Comportamento, al MOG ed al	
	Patto di Integrità può costituire causa di risoluzione del presente contratto.	
	ART. 12 – DISPOSIZIONI COMUNI AI CONTRATTI APPLICATIVI RELATI-	
	VAMENTE ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI	
	Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche re-	
	lativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto di ciascuno speci-	
	fico appalto applicativo, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di	
	regolamento in materia.	
	Si rinvia espressamente a quanto previsto dal Titolo II Capo III del Capitolato	
	d’Oneri ed alle norme tecniche specifiche di ciascun progetto oggetto di successivi	
	contratti applicativi.	
	Come previsto dal Titolo II Capo VII del Capitolato d’Oneri, l’esecuzione dei lavori	
	di ciascun contratto applicativo avverrà nelle tempistiche e modalità previste in pro-	
	getto e nel rispetto di quanto disciplinato dal DPR 207/2010 per quanto applicabile.	
	ART.13 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI	
	Per le prestazioni previste nel presente Accordo Quadro e nei relativi contrattai ap-	

	plicativi non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo	
	1664, primo comma, del codice civile.	
	ART. 14 - VARIAZIONI AI PROGETTI	
	Qualora, durante l'esecuzione dei lavori oggetto di successivi contratti applicativi, la	
	Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse	
	modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e	
	della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno	
	concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventual-	
	mente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di con-	
	cordamento. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la discipli-	
	na di cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.	
	L'elenco prezzi unitari, come eventualmente integrato ai sensi dell'art. 52 del Capi-	
	tolato d'Oneri vincolante per la valutazione di eventuali varianti addizioni o detra-	
	zioni in corso d'opera qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del Codice contratti.	
	Le parti si danno reciprocamente atto che in caso di varianti suppletive l'appaltatore	
	è tenuto da integrare la cauzione definitiva e la polizza assicurativa di cui ai prece-	
	denti art. 5 e 6 producendo le rispettive schede tecniche previste dal D.M. 12/3/2004	
	n. 123 con le modalità richieste dalla Stazione Appaltante.	
	ART.15 - PAGAMENTI IN ACCONTO – PAGAMENTI A SALDO.	
	Richiamato quanto previsto agli artt. 39, 40, 41 e 42 del Capitolato d'Oneri il paga-	
	mento delle prestazioni rese sarà effettuato separatamente per ciascun contratto ap-	
	plicativo secondo quanto dettagliatamente previsto (nel rispetto degli articoli del Ca-	
	pitolato d'Oneri sopra citati) da ciascun Capitolato Speciale d'Appalto.	
	Per i contratti applicativi discendenti dal presente Accordo Quadro, ai sensi di quan-	
	to previsto dall'art 35, comma 18, del Codice dei contratti, se richiesta è dovuta	

	all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento)	
	dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo	
	ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal	
	RUP.	
	Per l'esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo sarà corrisposto l'importo	
	maturato così come previsto dagli articoli 39-40-41-42, del Capitolato d'Oneri.	
	Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'Appaltatore in meri-	
	to agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai su-	
	bappaltatori.	
	Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non di-	
	pendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può	
	chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione di uno stato di avanzamento in-	
	termedio e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo de-	
	finito per ciascuno Stato di Avanzamento Lavori dal Capitolato Speciale d'Appalto.	
	Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante	
	all'impresa in forza dei contratti applicativi sarà effettuato, dopo l'ultimazione dei	
	lavori e la redazione del conto finale, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di	
	collaudo/Certificato di Regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accetta-	
	zione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.	
	Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fi-	
	deiusoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso	
	importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non	
	inferiore a 26 (ventisei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.	
	In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:	
	a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei su-	

	bappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che ese-	
	guono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono	
	avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso	
	dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui	
	all'articolo 3	
	b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP comunicato per ciascun contratto	
	applicativo;	
	c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 del-	
	la legge n. 136 del 2010;	
	d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di ri-	
	soluzione del contratto applicativo e quindi del presente Accordo Quadro alle condi-	
	zioni del Capitolato d'oneri;	
	e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate	
	nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle im-	
	prese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di ciascun contratto applicativo; in	
	assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.	
	Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo	
	percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della	
	medesima.	
	ART. 16 - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANU-	
	TENZIONE PER OGNI CONTRATTO APPLICATIVO	
	Come previsto all'art. 63 del Capitolato d'Oneri in via generale, relativamente ad o-	
	gni contratto applicativo, qualora non diversamente disciplinato dallo specifico Capi-	
	tolato Speciale d'Appalto, ai sensi dell'art. 102 comma 8 del Codice dei contratti si	
	procederà con emissione del collaudo/certificato di regolare esecuzione entro i ter-	

	mini stabiliti dalla normativa vigente dall'ultimazione dei lavori. Detto Certificato ha	
	carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento.	
	Il certificato di cui al periodo precedente assume carattere definitivo decorsi due anni	
	dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto	
	termine di due anni equivale ad approvazione.	
	Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per	
	la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sta-	
	zione Appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo	
	/Certificato di Regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma	
	carattere definitivo.	
	L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita	
	manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,	
	esplicita o tacita, del certificato di collaudo/Certificato di Regolare esecuzione; resta	
	nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di	
	tutte le opere ultimate.	
	ART. 17 – CESSIONE DEL CREDITO	
	La cessione dei crediti vantati nei confronti di Adopera S.r.l. a titolo di corrispettivo	
	di eventuali contratti applicativi può essere effettuata dall'aggiudicatario a banche o	
	intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui	
	oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.	
	La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata ad Adopera S.r.l. La cessione del credito da corrispettivo	
	di appalto è efficace ed opponibile ad Adopera S.r.l. qualora questa non la rifiuti con	
	comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla	
	notifica di cui sopra.	

	In ogni caso, Adopera S.r.l. ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni op-	
	ponibili al cedente in base al contratto di appalto. Trova applicazione l'art 106 com-	
	ma 13 del D.lgs 50/2016.	
	ART. 18 - SUBAPPALTO	
	IN CASO DI DIVIETO DI SUBAPPALTO PER MANCATA INDICAZIONE	
	DELLO STESSO IN SEDE DI OFFERTA:	
	Il subappalto o il cottimo delle opere appaltate con successivi contratti applicativi è	
	ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di cui all’art. 105 del	
	D.lgs n. 50/2016. In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni penali, Adopera	
	S.r.l. potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto applicativo ed incamerare	
	la cauzione definitiva prestata per lo stesso oltre a risolvere conseguentemente il pre-	
	sente Accordo Quadro, salvo sempre il risarcimento per ulteriori danni.	
	L’impresa è tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della legge	
	13/09/1982 n. 646 e s.m.i. e norme connesse.	
	La Stazione Appaltante, a norma dell’art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010, verifica	
	che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti delle imprese a	
	qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui al presente atto sia inserita, a pena di nulli-	
	tà assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di	
	tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/10. L’appaltatore si impegna a	
	fare rispettare quanto disposto all’art. 5 della L. n. 136/10 in capo a ciascun subap-	
	paltatore operante in cantiere a seguito di regolare autorizzazione da parte della Sta-	
	zione Appaltante.	
	In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni penali, l’Amministrazione potrà	
	dichiarare immediatamente risolto il contratto applicativo ed incamerare la cauzione	
	definitiva prestata per lo stesso oltre a risolvere conseguentemente il presente Accor-	

	do Quadro, salvo sempre il risarcimento per ulteriori danni.	
	L'impresa è tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della legge	
	13/09/1982 n. 646 e norme connesse.	
	La Stazione Appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappal-	
	tatori e pertanto l'appaltatore è tenuto a presentare, entro 20 (venti) giorni dalla data	
	di ciascun pagamento nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative a	
	pagamenti che esso stesso abbia effettuato nei confronti dei subappaltatori/cottimisti.	
	Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice, la Stazione Appaltante	
	debba effettuare il pagamento diretto al subappaltatore si concorda quanto segue:	
	- l'appaltatore ed il/i subappaltatore/i emetteranno distinte fatture ciascuno per la	
	quota parte dell'importo del certificato di pagamento di propria competenza, la	
	somma di tali fatture dovrà necessariamente corrispondere all'importo del certificato	
	di pagamento;	
	- l'appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, unitamente alla transmis-	
	sione delle fatture di cui sopra, una proposta motivata di pagamento, controfirmata	
	anche dal subappaltatore, nella quale si attesti che, in relazione ai lavori subappaltati,	
	non sono insorte fra loro controversie o contestazioni e che il subappaltatore, fino al-	
	la data di maturazione del SAL, ha eseguito le prestazioni subappaltate conforme-	
	mente al progetto esecutivo ed al contratto di subappalto e che l'importo da pagare al	
	subappaltatore – corrispondente alla fattura da questi emessa – è coerente con le mo-	
	dalità di determinazione dei corrispettivi previsti nel contratto di subappalto.	
	- nel caso in cui si verifichi un contenzioso fra l'appaltatore ed il subappaltatore con	
	conseguente mancata trasmissione della dichiarazione di cui sopra firmata da en-	
	trambi, la Stazione Appaltante può sospendere i pagamenti per un tempo congruo ad	
	effettuare gli opportuni approfondimenti senza che ciò determini l'applicazione di	

	interessi di mora. Nel caso in cui l'appaltatore ed il subappaltatore non trovino un	
	accordo, la Stazione Appaltante sarà liberata pagando a ciascuno la quota parte che	
	risulterà dalla contabilità dei lavori su specifica indicazione del direttore dei lavori	
	ART. 19 – RISOLUZIONE DI CONTRATTO APPLICATIVO E DELL'AC-	
	CORDO QUADRO	
	Qualora nei confronti dell'aggiudicatario/appaltatore sia intervenuta l'emanazione di	
	un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di pre-	
	venzione di cui all'articolo 6 del d.lgs n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza	
	di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Comune, di subappaltato-	
	ri, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti, comunque interessati ai lavori, nonché	
	per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del	
	procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze	
	nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione	
	del contratto applicativo/dei contratti applicativi in corso al momento del verificarsi	
	dell'evento. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei	
	lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo sciogli-	
	mento del contratto.	
	In presenza di comportamenti dell'appaltatore che concretino grave inadempimento	
	rispetto alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei la-	
	vori, ivi comprese le ipotesi di cui al Titolo II Capo XII del Capitolato d'Oneri, su	
	indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la con-	
	testazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quin-	
	dici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del	
	procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovve-	
	ro scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante e	

	per essa il dirigente competente, su proposta del responsabile del procedimento di-	
	sponde la risoluzione del contratto applicativo.	
	Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza	
	dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli as-	
	segna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni,	
	per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il ter-	
	mine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine as-	
	segnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua	
	mananza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e	
	ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla	
	base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltan-	
	te, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contrat-	
	to applicativo.	
	Adopera S.r.l. ha inoltre facoltà di risolvere il contratto applicativo con le forme di	
	cui al comma 2, nei seguenti casi:	
	- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del	
	contratto;	
	- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi	
	dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;	
	- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il	
	fallimento, la sussistenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento di la-	
	vori ricavabili dal casellario informatico ANAC, l'irrogazione di misure sanzionato-	
	rie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministra-	
	zione.	
	Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione	

	di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore	
	dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e	
	l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in con-	
	segna dal direttore dei lavori.	
	In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da	
	porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa soste-	
	nuta per affidare ad altra impresa i lavori. In tale caso si definiscono e quantificano i	
	maggiori oneri per il rinnovo della procedura di affidamento dell'Accordo Quadro.	
	Qualora sia disposta la risoluzione in danno dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 108 del	
	D.Lgs. 50/2016 Adopera S.r.l. si soddisfa sulla cauzione definitiva per l'eventuale	
	maggior spesa sostenuta per il completamento dell'opera comprese le spese di pro-	
	cedura che si sono profilate necessarie. Nel caso in cui si proceda alla risoluzione	
	dell'Accordo Quadro Adopera S.r.l. escute la cauzione provvisoria di cui al prece-	
	dente art. 5 comma 1. In tale circostanza il R.U.P. provvede alla tempestiva escus-	
	sione delle cauzioni predette che resta in disponibilità ad Adopera S.r.l. fino alla de-	
	terminazione conclusiva dei lavori già eseguiti ed accettati ed alla eventuale ripeti-	
	zione delle procedure di gara.	
	L'aggiudicatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni subiti da Adopera S.r.l.	
	Le parti si danno altresì reciprocamente atto che nel caso in cui sussistano plausibili	
	ragioni il presente Accordo Quadro può essere sciolto ai sensi dell'art. 1372 del Co-	
	dice Civile.	
	Costituisce inoltre clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto dell'art. 1456 del	
	codice civile il mancato adempimento dell'obbligazione dell'impresa appaltatrice	
	prevista dall'art. 6, penultimo comma del presente accordo, relativo alla produzione	
	della polizza assicurativa di cui all'art.125 del DPR n. 207/10, nei termini stabiliti al	

	comma 4 dello stesso articolo.	
	In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando Adopera S.r.l. comunica	
	all'impresa appaltatrice che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.	
	ART. 20 – RECESSO DAL CONTRATTO APPLICATIVO E VALUTAZIONE	
	DEL DECIMO	
	Adopera S.r.l. ha il diritto di recedere da un contratto applicativo in qualunque tempo	
	dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili e-	
	sistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.	
	Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra	
	l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso	
	d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.	
	L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione	
	all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore ai venti giorni, decorsi i quali	
	Adopera S.r.l. prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.	
	I materiali il cui valore è riconosciuto da Adopera S.r.l. a norma del comma 1 sono	
	soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del	
	preavviso di cui al precedente comma.	
	Adopera S.r.l. può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in	
	tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corri-	
	sponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato	
	nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il	
	costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scio-	
	gliamento del contratto.	
	L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati	
	dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione	

	della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effet-	
	tuato d'ufficio ed a sue spese.	
	ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI	
	Tutte le spese di questo atto, e dei successivi contratti applicativi sono a carico	
	dell'aggiudicatario del presente Accordo Quadro che espressamente le assume.	
	ART. 22 - REGISTRAZIONE	
	1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo.	
	2. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le	
	parti richiedono la registrazione solo in caso d'uso.	
	3. L'imposta di bollo viene assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante di-	
	chiarazione sostitutiva nella misura di € 128,00.	
	ART. 23 - CONTROVERSIE	
	Tutte le controversie relative al presente Accordo Quadro ed ai successivi contratti	
	applicativi che non possano essere composte in via amministrativa o extragiudiziale	
	ai sensi degli artt. 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016, saranno devolute alla competente	
	autorità giudiziaria, ed in particolare: per le controversie spettanti alla cognizione	
	dell'autorità giudiziaria ordinaria sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bolo-	
	gna; per le controversie spettanti alla giurisdizione amministrativa sarà competente	
	invece, in via esclusiva, il T.A.R. per l'Emilia Romagna sede di Bologna.	
	ART. 24 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.	
	1. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti,	
	anche se non materialmente allegati, sottoscritti con firma digitale	
	dall'aggiudicatario in sede di gara: Capitolato d'Oneri e Relazione Tecnica.	
	2. Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto	
	non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti analogici che, pre-	

	via sottoscrizione delle parti, sono stati inseriti in apposita “cartella contenitore”	
	conservate agli atti di Servizio Gare di Adopera S.r.l. e Adopera S.r.l., contenente:	
	- copia dell’offerta tecnica presentata dall’Aggiudicatario in sede di offerta composta	
	dalla Relazione Tecnica suddivisa nei paragrafi corrispondenti ai criteri/sub criteri di	
	valutazione;	
	- copia semplice della polizza n. IM 000038449 pari ad € 48.000,00 prestata median-	
	te fideiussione assicurativa rilasciata in data 2/2/2021 dalla Compagnia CITY IN-	
	SURANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI tramite	
	Broker SAFEWAYS INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURARE S.r.l che, ai	
	sensi di quanto previsto dall'art. 19 del Capitolato d'Oneri;	
	- appendice alla polizza di cui sopra sottoscritta in data 19/04/2021 relativa alla vol-	
	tura della cauzione a favore della Stazione Appaltante Adopera S.r.l.	
	ARTICOLO 25 - SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CON-	
	DOTTE ILLECITE (C.D. WHISTLEBLOWING) E CLAUSOLA DI INCOMPA-	
	TIBILITÀ SUCCESSIVA (C.D. PANTOUFLAGE) PER APPALTI DI SERVIZI,	
	FORNITURE E LAVORI.	
	1. Adopera S.r.l. nell'ambito delle attività ed iniziative svolte per la prevenzione ed il	
	contrasto alla corruzione e per la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazio-	
	ne delle misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della	
	Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023, approvato con determina	
	dell’AU n. 5/2021, ha individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corru-	
	zione e della Trasparenza, il soggetto destinatario delle segnalazioni anche da parte	
	di collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi e lavori che intendano denuncia-	
	re un illecito o un’irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio della	
	propria attività lavorativa.	

	2. Ai sensi e per gli effetti della L. 179/2017 con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della procedura contenente tutte le indicazioni necessarie per l'inoltro di tali segnalazioni nonché dell'esistenza della piattaforma on-line per la gestione del "Whistleblowing" di Adopera S.R.L., accessibile dal sito della società.	
	3. Ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001 (c.d. "Testo Unico del Pubblico Impiego"), introdotto dall' articolo 1, comma 42 della L. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro "cd. divieto di pantouflage o revolving doors"), l'Appaltatore dichiara inoltre che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti che hanno esercitato nell'ultimo triennio di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto di Adopera S.r.l. e dei Comuni Soci o convenzionati nei confronti dell'impresa stessa.	
	L'Appaltatore dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.	
	ARTICOLO 26 - TUTELA DEI DATI PERSONALI	
	1. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).	
	2. Il titolare del trattamento dei dati è il Adopera S.r.l.; relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, "Designato" per il suddetto trattamento è il Dott. Marco	

Castellani nella qualità di Amministratore Unico di Adopera S.r.l.

ARTICOLO 27 - FIRMA DIGITALE

Le parti lo approvano e lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi del

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, valida alla data odierna.

Letto, confermato e sottoscritto.

Adopera Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno S.r.l.

L'Amministratore Unico (Dott. Marco Castellani)

Impresa RETE COSTRUTTORI BOLOGNA

Il Procuratore Speciale (Sig.ra Milena Pavoni)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO
(ai sensi dell'Art.47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e d.m. 10 novembre 2011)

La sottoscritta MILENA PAVONI nata a BOLOGNA (BO) il 02/07/1962 C.F. PVNMLN62L42A944H e residente in CALDERARA DI RENO (BO) via N. IOTTI n. 3 nella sua qualità di PROCURATORE SPECIALE (titolare, amministratore delegato) della società RETE COSTRUTTORI BOLOGNA con Partita I.V.A. 03624881201 Codice Fiscale 03624881201 con sede legale in CALDERARA DI RENO (BO) via SERRA n. 12/D C.A.P. 40012 Tel. 051/0452712 Fax 051/0510411 e-mail info@retecostruttoribologna.it P.E.C. retecostruttoribologna@pec.it

valendosi della facoltà prevista dall'art. 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011 e degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.75 del D.P.R. citato e dall'art. 483 del Codice Penale in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti

DICHIARA

**APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E PRONTO INTERVENTO
MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI
DELL'ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. CUP D27H20002540004 - CIG 856729537D**

CONTRATTO

1
X Che la marca da bollo ID n. 01191566932082 emessa in data 06/05/2021 è stata annullata per la sottoscrizione;

X Si impegna a conservare l'originale della marca da bollo annullata

2
X Che la marca da bollo ID n. 01191566932071 emessa in data 06/05/2021 è stata annullata per la sottoscrizione;

X Si impegna a conservare l'originale della marca da bollo annullata

3
X Che la marca da bollo ID n. 01191566932069 emessa in data 06/05/2021 è stata annullata per la sottoscrizione;

X Si impegna a conservare l'originale della marca da bollo annullata

4
X Che la marca da bollo ID n. 01191566932058 emessa in data 06/05/2021 è stata annullata per la sottoscrizione;

X Si impegna a conservare l'originale della marca da bollo annullata



5

X Che la marca da bollo ID n. 01191566932047 emessa in data 06/05/2021 è stata annullata per la sottoscrizione;

X Si impegna a conservare l'originale della marca da bollo annullata

6

X Che la marca da bollo ID n. 01191566932036 emessa in data 06/05/2021 è stata annullata per la sottoscrizione;

X Si impegna a conservare l'originale della marca da bollo annullata

7

X Che la marca da bollo ID n. 01191566932025 emessa in data 06/05/2021 è stata annullata per la sottoscrizione;

X Si impegna a conservare l'originale della marca da bollo annullata

8

X Che la marca da bollo ID n. 01191566932014 emessa in data 06/05/2021 è stata annullata per la sottoscrizione;

X Si impegna a conservare l'originale della marca da bollo annullata

Calderara di Reno (BO), 07/05/2021

